

Di **Visco-Bersani**. Ridimensionati gli effetti sulle attività in proprio

# Liberalizzazioni limitate

**Claudio Sabbatini**  
**Gianluca Natalucci**

L'articolo 2 del decreto legge 223/2006 ha introdotto numerose novità in tema di liberalizzazioni delle libere professioni che sembrano "ridimensionarsi" alla luce delle novità introdotte dal Ddl della finanziaria 2008 in tema di agevolazioni volte a favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

Più precisamente, il citato articolo 2 ha stabilito che «In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, ... sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: ... c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associa-

zioni tra professionisti...».

Dunque in un solo colpo è caduto il divieto di svolgere in forma societaria l'esercizio della libera professione fissato dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815 che stabiliva che «è vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma ... società, istituti, uffici, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».

Andando alla radice storica, si trattava di una norma promulgata per impedire agli ebrei di esercitare la libera professione dietro la copertura di strutture societarie. Ma anche dopo la caduta del fascismo la legge è stata mantenuta, poiché dai più si riteneva che la professione rientrasse in un mondo incompatibile con quello dell'impresa.

In realtà la norma non ha avuto una reale portata innovativa riguardo alle associazioni tra professionisti, poiché già la legge 1815/39 contemplava la possibilità di associazioni professionali tra esercenti professioni differenti (cosiddetti studi multidisciplinari), purché nella denominazione dell'associazione e nei rapporti coi terzi avessero utilizzato la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome e dal titolo professionale dei singoli associati.

La vera novità è data, piuttosto, dal consentire l'esercizio di attività professionali multidisciplinari nella forma di società di persone.

Non si può sottacere comunque che anche il divieto di costituzione di società multidisciplinari era già venuto meno con l'articolo 24 della legge 266/97, carente sino a ora dell'apposito

## I criteri

### Oggetto sociale

■ Deve essere esclusivo, non nel senso che si possa esercitare l'attività solo nell'ambito di un settore, ma nel senso che non si può esercitare una attività diversa da quella, più generica, della prestazione di servizi professionali

### Composizione

■ La società deve essere composta esclusivamente da professionisti (è escluso che a tali società possano partecipare anche soggetti non esercenti

attività professionale, poiché l'articolo 2232 del Codice civile impone al prestatore d'opera di eseguire personalmente l'incarico (in tal senso, si è pronunciato il Tar del Lazio con la sentenza 19 maggio 2000 n. 4107)

### Tutela del cliente

■ Ciascun professionista non può partecipare a più di una società  
■ L'incarico professionale, benché assunto dalla società, è reso da uno o più professionisti preventivamente individuati

decreto ministeriale attuativo.

Nonostante la mancanza del regolamento, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di costituire società tra professionisti per l'esercizio in comune delle professioni cosiddette "protette" (Consiglio di Stato parere n. 72/98; Cassazione 23 maggio 1997 n. 4628).

Ciò ha fatto sì che la nuova formulazione sia più restrittiva di quella della legge 266/97, in quanto ora è previsto l'esercizio professionale solo in forma di società di persone (per cui si ritiene sia implicitamente abrogata la previsione precedente).

Non si può che guardare con favore lo sforzo fatto dal legisla-

tore di comprendere le motivazioni e le necessità che oggi spingono molti professionisti verso l'associazionismo non ultimo quello volto a incentivare la crescita dimensionale degli stessi contenuto nella bozza della Finanziaria 2008, il tutto senza incrinare quel rapporto di fiducia, fondato sull'*intuitu personae*, tra cliente e professionista.

Va tuttavia evidenziato che l'agevolazione contenuta nella Finanziaria 2008 all'esame del Senato, appare andare contro tendenza rispetto a una vera e propria liberalizzazione perseguita dallo stesso Governo, dal momento che l'adesione al credito d'imposta sembrerebbe preclusiva alla possibilità di mantenere, da parte dei singoli associati, una propria partita Iva.

Ciò in quanto, la condizione prevista dal comma 25 del Ddl impone l'obbligo che «tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione».